Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 7 novembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor di marina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nono ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle forze armate Sezione marina (adunanza del 20 settembre 1951);

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le sottonotate decorazioni al valor di marina:

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA

A VIVENTI

FERTITTA Carmelo di Giuseppe, nato a Cefalù il 1° dicembre 1906, pescatore, matricola 593/Termini Imerese;

« Resosi conto che ad alcune miglia dalla costa l'equipaggio di una motobarca da pesca impossibilitata a manovrare per avaria al motore e per aver avuto la vela strappata dal vento, si trovava in serie difficoltà date le proibitive condizioni del mare e del tempo e chiedeva soccorso, armava, seguito da sei animosi, una imbarcazione a remi per accorrere in aiuto dei pericolanti. Lottando strenuamente con gli elementi in furia, riusciva ad abbordare il natante in pericolo ed a trarne in salvo l'equipaggio. Esempio di coraggio, iniziativa, altruismo e perizia marinaresca ».

(Acque di Calura (Cefalù), 1° marzo 1951)

FERTITTA Giuseppe di Benedetto, nato a Cefalù il 7 maggio 1933, pescatore, matricola 1697/Termini Imerese;

GLORIOSO Giovanni di Giovanni, nato a Cefalù il 20 settembre 1915, pescatore, matricola 43368/Termini Imerese;

PORTERA Salvatore di Francesco, nato a Cefalù il 3 maggio 1923, pescatore, matricola 456/Termini Imerese;

MACHI' Giuseppe di Pietro, nato a Cefalù il 20 giugno 1915, pescatore, matricola 42832/Termini Imerese;

CEFALU' Giovanni di Ignazio, nato a Cefalù il 6 settembre 1922, pescatore, matricola 48235/Termini Imerese;

AQUIA Santo di Salvatore, nato a Cefalù il 26 marzo 1924, pescatore, matricola 379/Termini Imerese:

« Vista ad alcune miglia dalla costa una motobarca da pesca impossibilitata a manovrare per avaria al motore e per aver avuto la vela strappata dal vento, e con l'equipaggio chiedente soccorso date le palesi, serie difficoltà, accorreva — con altri animosi — in aiuto dei pericolanti in una fragile imbarcazione a remi. Dopo strenua lotta con gli elementi in furia, abbordato il natante in pericolo, contribuiva a trarne in salvo l'equipaggio. Esempio di coraggio, altruismo e perizia marinaresca ».

(Acque di Calura (Cefalù), 1° marzo 1951)

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Registro n. 34 Difesa-Marina, foglio n. 137. — MARTINI

(5640)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 989.

Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto stabiliti con le tabelle costituenti l'appendice n. 1 annessa agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 e dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, sono concesse, dal 1° luglio 1951, alle identiche condizioni e nelle medesime quantità e qualità previste per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i militari dell'Esercito, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia venuti a trovarsi in una delle seguenti posizioni di servizio: allievi delle scuole sottufficiali; militari in allenamento per gare atletiche; militari in servizio in sedi malariche; militari alle esercitazioni in qualsiasi stagione dell'anno.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 12.730.000, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante storno per il medesimo importo dal capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto ad effettuare la variazione suddetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — MORO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 24 ottobre 1955, n. 990.
Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

Art. 1.

E' istituita la « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Sono iscritti alla Cassa i geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli d'imposte di ricchezza mobile per reddito professionale;

b) sono iscritti, su domanda, coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti, perchè non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, dei geometri professionisti che abbiano acquisito diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità all'iscrizione alla Cassa.

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) il Comitato dei delegati;
d) il Consiglio di amministrazione;
e) la Giunta esecutiva;
f) il Collegio dei revisori dei conti;
g) i Consigli dei collegi.

Art. 4.

Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito da un vice presidente eletto, ugualmente e per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dei rappresentanti di tutti i Collegi provinciali o circondariali nominati in ragione di uno per distretto di Corte di appello, da designare con le norme di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 giugno 1946, n. 6, sulla elezione del Consiglio nazionale forense, in quanto applicabili, ed ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

c) nomina il Consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci;

e) delibera sulle materie di cui agli articoli 31 e 32;

f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

Art 6.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno una volta l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida, in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa compresi negli albi tenuti dai Consigli dei collegi del suo distretto, ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere *a)* e *b)* per i primi cinquecento, a un altro voto ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito di nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) redige i bilanci, preventivo e consuntivo;

b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta del presidente e di due membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

e) decide sui reclami a norma dell'art. 42.

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo medesimo.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di cinque componenti scelti: due dal Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uno dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Presidente della Corte dei conti, con funzione di presidente.

I revisori dei conti, supplenti, sono tre e sono nominati: uno dal Comitato dei delegati, uno dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, uno dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

I Consigli dei collegi esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

Art. 15.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai revisori dei conti non iscritti alla Cassa sarà determinata dal Consiglio di amministrazione.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II

Del patrimonio

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dei beni costituenti il patrimonio della ex Cassa confederale di spettanza della sezione geometri;

c) delle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

a) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo per marche da applicare a cura del geometra in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che il committente debba esibire dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altra Amministrazione dello Stato, Regione, Provincia o Comune;

c) i versamenti volontari degli iscritti alla Cassa;

d) i redditi del patrimonio;

e) ogni altra eventuale entrata.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è corrisposto in base al reddito professionale nella misura stabilita nella allegata tabella *A*, e non potrà mai essere inferiore alla differenza fra la somma di L. 24.000 e la quota annua determinata dall'articolo 41.

Qualora il contributo, determinato in base al reddito professionale per ricchezza mobile, sia superiore alla differenza prevista dal comma precedente, l'eccedenza è assegnata al fondo annuale di riserva.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la giustizia, è compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di riversibilità.

Art. 19.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dalla lettera *c*) dell'art. 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente capitale.

Le relative somme, però, in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

Art. 20.

I redditi del patrimonio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 16 sono costituiti dagli interessi e dalla rendita dei beni mobili ed immobili.

Le eventuali entrate indicate nella lettera *e*) dello art. 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

Art. 21.

Gli iscritti negli albi professionali che abbiano acquisito diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali, sono tenuti alla corresponsione del contributo previsto dall'art. 18.

CAPO III.

Del trattamento di previdenza

Art. 22.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Art. 23.

La pensione si consegue:

a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa qualunque sia l'età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa ad almeno 70 anni di età.

Art. 24.

Il trattamento di previdenza stabilito dall'art. 22 non è subordinato alla cancellazione dall'albo.

La pensione di riversibilità è a favore del coniuge superstite e dei figli minori, nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 25.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle *B*, *C*, *D*, allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilità.

Nel caso esistano questi ultimi, l'ammontare della pensione di riversibilità è determinato in base agli indici di maggiorazione del contributo personale annuo che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Art. 26.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa, secondo la tabella *E* allegata alla presente legge.

Art. 27.

Nel caso in cui l'iscritto abbia eseguito versamenti volontari, l'ammontare della pensione, a norma del primo comma dell'art. 19, è determinato dal maggior capitale accreditato con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nell'allegata tabella *F* o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilità, dai coefficienti che saranno determinati dopo il primo bilancio tecnico.

Art. 28.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui all'art. 18 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 29.

Il geometra che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore ai 30 anni, nei due casi di malattia e d'infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione d'invalidità, purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso d'invalidità dovuta a malattia, all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni e, in caso d'invalidità dovuta ad infortunio, anche alla condizione che il danno subìto non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione d'invalidità si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa al fine di far conseguire le pensioni in tale misura, nei limiti di spese non superiori in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

Art. 30.

La pensione d'invalidità non è riversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione d'invalidità riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

Art. 31.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità, di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione

del Comitato dei delegati, soggetta alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la grazia e giustizia.

Art. 32.

Il Comitato dei delegati ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con un'indennità di contingenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario cui si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazione del Comitato dei delegati.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'entrata prevista dall'art. 17, lettera *b*).

Art. 33.

L'iscritto che cessi di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo prima del conseguito diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale, purchè siano trascorsi almeno tre anni dalla iscrizione alla Cassa. Nel caso che non sia trascorso tale termine, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Art. 34.

Qualora l'iscritto muoia prima di aver conseguito il diritto a pensione, la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi, ed in caso di loro mancanza, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso che il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000, la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio del collegio provinciale o circondariale sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio deve darne comunicazione agli interessati perchè possano presentare, entro il termine di un mese, le loro controdeduzioni, che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

Art. 35.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del valore capitale corrispondente, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo, non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'art. 41 fino a quando perduri lo stato di morosità.

Art. 36.

Alla data di cancellazione dagli albi, il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In 10 anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Art. 37.

Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

CAPO IV

Del trattamento di assistenza

Art. 38.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

Art. 39.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il 17 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dei collegi provinciali o circondariali e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono.

Per far fronte alla necessità di un'assistenza straordinaria la Cassa è autorizzata a trattenere il 10 per cento della somma complessiva che ogni anno è devoluta ai Consigli dei collegi.

CAPO V

Della gestione finanziaria

Art. 40.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile, rispettivamente, il bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni cinque anni il bilancio tecnico da cui deve risultare anche il patrimonio netto della Cassa.

Detti bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione, ai Consigli dei collegi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dei collegi, l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con l'indicazione della relativa liquidazione ed i Consigli trasmettono alla Cassa l'elenco, con l'indicazione dei nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

Art. 41.

Ogni anno dall'importo del contributo per marche sono prelevate le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa. Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

Art. 42.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio, non pagato entro tre mesi dalla comunicazione, si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con

le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui reclami nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del reclamo. Il reclamo sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

Art. 43.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite in titoli di Stato, ovvero in titoli d'Istituti esercenti il credito fondiario.

In casi eccezionali di convenienza il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia.

Disposizioni transitorie

Art. 44

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dall'entrata in vigore della presente legge, le somme residue di cui all'art. 42 sono accreditate nei conti individuali degli iscritti nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i 50 anni di età.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare delle quote di accreditamento elevate a lire 30.000 all'anno per i geometri che abbiano superato i 50 anni di età e l'ammontare del contributo personale, previsto dall'art. 41, da questi ultimi dovuto, non possono essere inferiori alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi, determinata a norma di precedenti disposizioni, e la somma di lire 24.000.

Art. 45.

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 966.000 versando, per il numero degli anni indicati nell'allegata tabella *I*, i contributi ivi stabiliti in relazione all'età.

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano un'età superiore a 50 anni ed inferiore ai 61, possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire all'età di 70 anni la liquidazione di una pensione di lire 180.000 o il pagamento del capitale corrispondente di lire 1.235.342, versando, per il numero degli anni indicati nell'allegata tabella *I*, i contributi ivi stabiliti in relazione all'età.

Sia l'assegno di pensione che il corrispondente capitale è aumentabile con i versamenti volontari e con l'indennità di contingenza prevista dall'art. 32.

Il diritto di riscatto spetta solo ai geometri che da almeno venti anni siano iscritti negli albi e deve essere esercitato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La liquidazione della pensione o del corrispondente capitale è subordinata alla corresponsione regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto di conseguire la liquidazione del conto individuale e la restituzione della quota suppletiva versata con gli interessi maturati.

In caso di morte precedente a che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto con i relativi interessi sono devolute a favore degli eredi.

Dopo il primo bilancio tecnico sarà stabilita la tabella delle quote di integrazione per la riversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

Art. 46.

Il Consiglio di amministrazione può, con le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 32, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 44 e 45.

Art. 47.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un commissario nominato dal Ministro per la grazia e giustizia su designazione del Consiglio nazionale dei geometri.

Art 48.

L'ammontare del minimo contributo personale obbligatorio per il primo esercizio è determinato in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 49.

Un mese prima della scadenza della gestione provvisoria, i Consigli dei collegi provinciali o circondariali provvedono alla nomina dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali sono convocati dal commissario straordinario per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Art. 50.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro due anni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — ANDREOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

TABELLA *A*

Tabella dei contributi e valore delle marche

Lire	40.000 . . .	15 %	Lire	350.000 . .	2,75 %
»	50.000 . .	12 %	»	400.000 .	2,50 %
»	60.000 . . .	10 %	»	450.000 . . .	2 %
»	70.000 . . .	9 %	»	500.000 . . .	2 %
»	80.000 . . .	8 %	»	550.000 . . .	2,25 %
»	90.000 . . .	7 %	»	600.000 . .	2,50 %
»	100.000 . .	6 %	»	700.000 . .	3 %
»	150.000 . . .	5 %	»	750.000 . .	3,50 %
»	200.000 . .	4 %	»	800.000 . . .	4 %
»	300.000 . . .	3 %			

TABELLA *B*

Pensione dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa

Età	Pensione diretta	Pensione senza riversibilità
65	Annue lire 268.056	
66	» » 277.144	
67	» » 286.836	
68	» » 297.156	
69	» » 300.170	
70	» » 319.946	
71	» » 332.474	
72	» » 345.826	
73	» » 360.082	
74	» » 375.330	
75	» » 390.600	

TABELLA *C*

Pensione dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa ed almeno 70 anni di età

Età	Pensione diretta	Pensione con riversibilità
70	Annue lire 136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico
71	» » 142.050	
72	» » 147.757	
73	» » 151.844	
74	» » 160.360	
75	» » 167.314	
76	» » 174.604	
77	» » 182.078	
78	» » 189.660	
79	» » 197.448	
80	» » 205.412	

TABELLA *D*

Pensione a 70 anni con almeno 25 anni di iscrizione alla Cassa

Anni di iscrizione	Pensione diretta	Pensione senza riversibilità
25	Annue lire 136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico
26	» » 145.680	
27	» » 155.044	
28	» » 164.806	
29	» » 174.584	
30	» » 185.594	
31	» » 196.656	
32	» » 208.186	
33	» » 220.208	
34	» » 232.740	
35	» » 245.806	
36	» » 259.426	
37	» » 273.624	
38	» » 288.426	
39	» » 303.858	
40	» » 319.946	

TABELLA *E*

Capitale liquidabile a norma degli articoli 26, 34 e 35

Dopo anni	Indennità *una tantum*	Dopo anni	Indennità *una tantum*
1	Lire 24.000	21	Lire 788.674
2	» 49.020	22	» 846.192
3	» 75.000	23	» 906.156
4	» 102.296	24	» 968.156
5	» 130.642	25	» 1.033.836
6	» 160.196	26	» 1.101.704
7	» 191.004	27	» 1.172.598
8	» 223.122	28	» 1.246.434
9	» 256.604	29	» 1.323.408
10	» 291.508	30	» 1.403.652
11	» 327.898	31	» 1.487.308
12	» 365.834	32	» 1.574.518
13	» 405.382	33	» 1.647.436
14	» 446.610	34	» 1.760.216
15	» 489.592	35	» 1.859.026
16	» 534.400	36	» 1.962.034
17	» 581.112	37	» 2.069.420
18	» 629.808	38	» 2.181.372
19	» 680.576	39	» 2.298.086
20	» 733.500	40	» 2.419.478

TABELLA *F*

Assegno vitalizio per ogni lira di capitale

(*Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione, a norma dell'art. 27*).

Età	Pensione diretta		Pensione riversibile
40	Lire	0,0673	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico
41	»	0,0680	
42	»	0,0688	
43	»	0,0697	
44	»	0,0707	
45	»	0,0718	
46	»	0,0729	
47	»	0,0741	
48	»	0,0754	
49	»	0,0768	
50	»	0,0783	
51	»	0,0798	
52	»	0,0815	
53	»	0,0833	
54	»	0,0852	
55	»	0,0873	
56	»	0,0895	
57	»	0,0918	
58	»	0,0943	
59	»	0,0970	
60	»	0,1000	
61	»	0,1031	
62	»	0,1064	
63	»	0,1102	
64	»	0,1141	
65	»	0,1185	
66	»	0,1231	
67	»	0,1282	
68	»	0,1336	
69	»	0,1395	
70	»	0,1459	
71	»	0,1529	
72	»	0,1604	
73	»	0,1685	
74	»	0,1772	
75	»	0,1863	
76	»	0,1962	
77	»	0,2068	
78	»	0,2182	
79	»	0,2305	
80	»	0,2436	

TABELLA *G*

Valore di 1 lira di assegno vitalizio

(*Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità a norma dell'art. 29*)

Età	Pensione diretta		Età	Pensione diretta	
40	Lire	12.6641	61	Lire	9.6979
41	»	12.9808	62	»	9.4016
42	»	13.2975	63	»	9.0779
43	»	13.6142	64	»	8.7604
44	»	13.9304	65	»	8.4403
45	»	13.9306	66	»	8.1210
46	»	13.7299	67	»	7.8021
47	»	13.4890	68	»	7.8434
48	»	13.2582	69	»	7.1667
49	»	13.0194	70	»	6.8519
50	»	12.7775	71	»	6.5408
51	»	12.5278	72	»	6.2334
52	»	12.2711	73	»	5.9343
53	»	12.0075	74	»	5.6447
54	»	11 7373	75	»	5.3663
55	»	11.4608	76	»	5.0962
56	»	11.1781	77	»	4.8360
57	»	10.8913	78	»	4.5828
58	»	10.5996	79	»	4.3389
59	»	10.3000	80	»	4.1052
60	»	10.0017			

TABELLA *H*

Capitale liquidabile a norma degli articoli 26, 33, 34 e 44 per i geometri che hanno un'età superiore ai 50 anni

(*oltre l'ammontare eventuale delle somme accreditate nel conto individuale dell'Ente di assistenza della ex Confederazione professionisti ed artisti e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 46*).

Dopo anni	Indennità *una tantum*		Dopo anni	Indennità *una tantum*	
1	Lire	36.000	14	Lire	669.915
2	»	73.530	15	»	734.288
3	»	112.650	16	»	801.600
4	»	153.444	17	»	871.668
5	»	195.963	18	»	944.712
6	»	240.294	19	»	1.020.864
7	»	886.506	20	»	1.100.250
8	»	334.683	21	»	1.183.011
9	»	384.905	22	»	1.269.288
10	»	437.262	23	»	1.359.234
11	»	491.847	24	»	1.452.490
12	»	548.751	25	»	1.550.754
13	»	608.073			

TABELLA *I*

Quote suppletive a norma dell'art. 45

Età	Integrazione della Cassa	Quota suppletiva a carico del geometra
51	Lire 15.000	Lire 2.359 al mese per 19 anni
52	» 30.000	» 2.755 » » 18 »
53	» 45.000	» 2.977 » » 17 »
54	» 60.000	» 3.327 » » 16 »
55	» 75.000	» 4.132 » » 15 »
56	» 90.000	» 4.147 » » 14 »
57	» 105.000	» 4.570 » » 13 »
58	» 120.000	» 5.122 » » 12 »
59	» 135.000	» 5.836 » » 11 »
60	» 150.000	» 6.599 » » 10 »

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1955, n. 991.

Soppressione della Legazione d'Italia in Helsinki (Finlandia) ed istituzione di una Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Helsinki (Finlandia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Helsinki (Finlandia) una Ambasciata.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 3 maggio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1955, n. 992.

Soppressione della Cancelleria consolare alle dipendenze della Legazione in Belgrado ed istituzione in Belgrado di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubbilca 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1533, con il quale è stata soppressa la Legazione d'Italia in Belgrado (Jugoslavia) ed istituita una Ambasciata nella stessa località;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La Cancelleria consolare alle dipendenze della Legazione in Belgrado è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Belgrado (Jugoslavia) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ad eccezione delle Repubbliche popolari di Croazia e Slovenia.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1955

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1955, n. 993.

Soppressione del Consolato di 2ª categoria in Honolulu (Hawaii) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in San Francisco (Stati Uniti d'America).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Honolulu (isole Hawaii) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Honolulu (isole Hawaii) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in San Francisco (Stati Uniti d'America).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in San Francisco è modificata come segue: California settentrionale, Stati di Nevada e Utah, isole Hawaii, isola di Guam, isole Samoa americane e altre isole americane del Pacifico, territori di amministrazione fiduciaria delle isole Marshall, Caroline, Palau, Yap e Marianne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1955

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE RELLA REPUBBLICA
29 settembre 1955, n. 994.

Istituzione di una Cancelleria consolare in Tel Aviv (Israele) alle dipendenze della Legazione e modifica della circoscrizione del Consolato di Caifa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Tel Aviv (Israele) una Cancelleria consolare alle dipendenze della Legazione con la seguente circoscrizione territoriale: Herzlya, Petah-Tikwa, Tel Aviv, Lydda e Ramle, Rehovot, Askalon e piana di Shefela, Beersheba e l'intero Negev fino a Eilat.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di Caifa è modificata come segue: Galilea e pianura di Sharon fino a Nathanya inclusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1955

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1955.

Sostituzione di un componente della V Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con cui fu istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;
Considerato, che l'ispettore generale Latessa dottor Antonio, per raggiunti limiti di età e di servizio è stato collocato a riposo dal 1° luglio 1955;
Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Consiglio superiore l'ispettore generale Crivellari dottor Dino, in sostituzione del predetto Latessa dottor Antonio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

L'ispettore generale Crivellari dott. Dino è nominato, a decorrere dal 1° luglio 1955, componente della V Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Latessa Antonio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1955
Registro Agricoltura e foreste n. 17, *foglio n.* 62. — PALADINI

(5661)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1955.

Sostituzione di un componente della III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con cui fu istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato regio decreto 29 maggio 1941;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1954, con il quale sono stati nominati i componenti del citato Consiglio superiore;
Considerato che il dott. Pietro Pediconi è stato nominato presidente della Federazione italiana della caccia, in sostituzione del dott. Giorgio Rastelli dimissionario;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il dott. Pietro Pediconi viene chiamato a far parte della III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Giorgio Rastelli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1955
Registro Agricoltura e foreste n. 17, *foglio n.* 63. — PALADINI

(5662)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 1955.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'esercizio finanziario 1955-56 il contingente numerico del personale salariato non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1955-56, il contingente dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, per la manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi delle pensioni di guerra, è stabilito in numero di diciotto unità nelle seguenti categorie:

operai qualificati di 2ª categoria: n. 10 (dieci);
operai manovali di 4ª categoria: 8 (otto).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1955
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 197. — TEMPESTA

(5767)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1955.

Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, col quale fu delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), col quale, fra l'altro, fu delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte del decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, n. 5765 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 agosto 1955), con il quale, a integrazione dell'anzidetto decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041, è stato precisato che il comune di Gaby (Valle d'Aosta) è anche esso compreso entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea;

Ritenuto che in seguito a ulteriori accertamenti topografici è risultato che anche parte del territorio del comune di Léssolo è compreso entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea quale fu delimitato col citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041;

Considerato che è opportuno quindi precisare, a integrazione del detto decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041, che il comune di Léssolo è compreso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea;

Decreta:

A integrazione dell'art. 3, lettera *A*, del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il comune di Léssolo (provincia di Torino) è compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 26 ottobre 1955

(5784) *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1955.

Norme per l'importazione di patate da semina e da consumo - campagna 1955-56.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181), concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, numero 222), concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali firmata a Roma nel 1951;

Vista la nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Considerata la opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina per la campagna 1955-1956;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1955-56 l'importazione di tuberi di patate da semina prodotti o provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto già previsto il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, di intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli previsti nel comma precedente, il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art 2.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 5, lettera *c*) del decreto Ministeriale 1° luglio 1954, completato dalle dichiarazioni supplementari, secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero provenienti da località infeste da Corynebacterium Sepedonicum, da Synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cucumeris, E. fuscula), da Phtiormaca operculella o da altri parassiti non ammessi dalla disposizione degli organi di controllo dei Paesi produttori.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e di distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originari, gli Enti ed Uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subìto sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina non può protrarsi oltre il 15 aprile 1956 e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane: Como, Domodossola, Fortezza, Verona, Pontebba, Ancona, Genova, Savona, Livorno, Venezia, Napoli, Bari, Catania, Modane, Torino, Ventimiglia, Tirano (Sondrio), Palermo, Messina, Cagliari.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, può essere importato in esenzione dal dazio, è fissato per la campagna 1955-56 in q.li 350.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione in esenzione da dazio devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva, potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione dal dazio doganale dovranno, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare su carta da bollo da L. 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e, per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) Provincie di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura, attestante che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione prefettizia per il commercio di sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero degli operatori che avanzeranno domanda di importazione ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare in ciascuna dogana.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 350.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico. A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio della esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo, e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1955

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'esportazione di patate da semina in Italia

Servizio per la protezione delle piante di . .

Si certifica che le piante, parti di piante e prodotti vegetali sotto descritti, accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, il (data) . . da (nome) delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenuti a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e da malattie dannosi alle colture, e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fito-sanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . . . .
cognome, nome e indirizzo del destinatario .
mezzo di trasporto . luogo di entrata
contenuto della spedizione nome botanico (su domanda del Paese importatore) numero e natura dei colli peso kg. marca dei colli
provenienza

FUMIGAZIONE O DISINFESTAZIONE
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data trattamento durata del trattamento prodotti chimici usati e concentrazione

DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI
(da riempirsi dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) *Dichiarazioni riguardanti l'origine e sanità del prodotto:*

a) Le patate da semina, formanti oggetto della presente spedizione ed esaminate in data odierna, sono state riscontrate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e provengono per intero dalle colture eseguite da (1) . . e situate nel Comune di
Provincia di . . . . . .

b) Le colture anzidette sono state riscontrate immuni dai seguenti parassiti: Corynebacterium sepedonicum, Synchytrium endobioticum, coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. Cucumeris, E. Fuscula), Phtiormaca operculella.

c) Entro un raggio di due chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate, non è stata constatata la presenza dei suddetti parassiti.

d) Per la spedizione delle patate da semina di cui trattasi si sono impiegati imballaggi nuovi.

e) Ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale.

f) Le patate da semina sono prive di terra.

B) *Dichiarazioni relative alla spedizione:*

a) varietà delle patate .
b) classifica di riproduzione
c) contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste .

d) numero del vagone
e) nome e indirizzo del concessionario del permesso d'importazione

C) *Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture.*

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

Timbro

L'incaricato del servizio fitopatologico
. . . .

Data . . . .

(1) Nome dell'Ente, della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(5795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.), in liquidazione, di Bergamo.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Bergamo, posto in liquidazione in data 21 giugno 1945 con decreto prefettizio emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali *richieste od opposizioni entro sessanta giorni* dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo.

(5732)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « chimica analitica » e di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, sono vacanti le cattedre di « chimica analitica » e di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5808)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 15 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Silvestro Filomena fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 13 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Catocci Bruno di Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4901 — Data: 7 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellini Francesco fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 160.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5039 — Data: 15 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Diamantini Carlo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 341 — Data: 5 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Nerone Italia fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 1° febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Gazzitano Pietro fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5566)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5219 — Data 12 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Percopo Teresa di Dante — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4543 — Data 1° febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ceroni Gino di Dante — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 10 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Badassa Alfonso fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 125.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 7 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Strambaci Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 ottobre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1955

1 dollaro USA	624,935
1 dollaro Can.	626,125
1 Fr. Sv. lib.	145,835
1 Kr. Dan.	90,857
1 Kr. Norv.	87,775
1 Kr. Sv.	121,225
1 Fol.	175,225
1 Fr. bel.	12,59
100 Fr. Fr	178,57
1 Fr. Sv. acc.	143,585
1 Lst.	1756,375
1 Marco ger.	149,585

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Roma in data 24 febbraio 1955, n. 20856, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:

Galateo dott. Anton Claudio, vice prefetto.

Componenti:

Traversa dott. Emanuele, ispettore generale medico;
Peratoner prof. Ugo, docente in patologia medica;
Manna prof. Arturo, docente in clinica chirurgica;
Lucente dott. Mario, medico condotto.

Segretario

La Corte dott. Felice.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5613)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario di Perugia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 26 maggio 1955, n. 330.3.12521, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Perugia;

Vista la nota del Prefetto di Perugia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Lorenzo Rolandi Ricci e il dott. Vincenzo Chianese, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e di segretario;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Lorenzo Rolandi Ricci e del dott. Vincenzo Chianese sono nominati presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario di Perugia il vice prefetto dott. Angelo Maria Rizzoli e il dott. Agostino Presciuttini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5636)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1955, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 5 agosto 1954 dal sig. La Creta Vincenzo avverso il provvedimento Ministeriale 9 luglio 1954, con il quale fu rigettata la sua istanza in data 22 marzo 1954, contro l'esito del concorso a duecento posti di geometra aggiunto del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1950.

(5774)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.